

Decreto del Presidente della Repubblica 122/2009

***Regolamento recante valutazione
delle studentesse e degli studenti
del secondo ciclo di istruzione***

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalità applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ed in particolare gli articoli 3, comma 3, e 6, concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ed in particolare gli articoli 1, 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta norme in materia di obbligo d'istruzione;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8 e 10;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2007, concernente attività finalizzate al recupero dei debiti formativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);

Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);

Considerata la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**emana
il seguente regolamento**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, disciplina la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione.

In origine il DPR 122/2009 regolamentava la valutazione periodica e finale anche per il primo ciclo. Dal 2017, la valutazione periodica e finale per il primo ciclo è regolamentata dal DLgs 62/2017.

Art. 4 - Valutazione degli studenti e delle studentesse nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, applicando, ai fini del proprio giudizio, relativamente agli studenti con disabilità, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Qualora uno studente o una studentessa con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascuno studente e da ciascuna studentessa.

Sono ribaditi aspetti formali già vigenti, che trovano in questo comma una descrizione ordinata e precisa.

Per maggiore e più incisiva completezza e con riferimento al successivo articolo 9, è opportuno sottolineare come, ai sensi del DI 153/2023, art. 10, per gli studenti con disabilità *"La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria", escludendo un ruolo attivo del GLO.*

1-bis. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

2. La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

4. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati. La valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento è effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

La denominazione "PCTO" è già da sostituire, ai sensi della Legge 145/2018, articolo 1, comma 784-octies, con il termine "formazione scuola-lavoro", in vigore dal corrente anno scolastico.

E' necessario che vengano esplicitati e pubblicati nel PTOF i criteri di valutazione delle attività di "formazione scuola-lavoro" e della loro ricaduta sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento.

A mero titolo esemplificativo e con necessità di adattamento ai diversi contesti, potrebbero essere esplicitati criteri di valutazione rispetto ai seguenti ambiti:

1. **Autonomia e responsabilità:** capacità di organizzare il proprio lavoro, gestire il tempo e portare a termine i compiti assegnati con diligenza e senza costante supervisione; senso di responsabilità dimostrato nell'assunzione di incarichi e nel rispetto degli impegni.
2. **Capacità di lavorare in gruppo:** disponibilità alla collaborazione e al supporto reciproco con colleghi e personale della struttura ospitante; capacità di comunicare efficacemente e di negoziare in un contesto lavorativo.
3. **Problem Solving:** capacità di identificare e affrontare problemi (o situazioni complesse) e proporre soluzioni in modo proattivo; adattabilità a nuovi ambienti, metodi di lavoro o mansioni impreviste.
4. **Curiosità, interesse e motivazione:** partecipazione attiva e interesse per le attività proposte; manifestazione di spirito d'iniziativa e desiderio di apprendere.
5. **Qualità degli apprendimenti:** precisione e accuratezza nell'esecuzione dei compiti; livello di padronanza tecnica e applicazione delle conoscenze teoriche acquisite a scuola.

Per la valutazione della ricaduta delle esperienze di formazione scuola-lavoro al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento delle discipline, si potrebbe fare riferimento a questi criteri:

1. **Applicazione:** livello di applicazione delle conoscenze e competenze disciplinari (es. Economia Aziendale, Diritto, Lingue Straniere, discipline STEM, ecc.) apprese a scuola per la risoluzione di problemi o l'esecuzione di mansioni nel contesto lavorativo.
2. **Approfondimento e arricchimento:** capacità di rielaborare e integrare le nuove conoscenze e metodologie acquisite durante la formazione scuola-lavoro con contenuti disciplinari e/o competenze disciplinari, dimostrata in verifiche, relazioni o colloqui.
3. **Eventuale certificazione di competenze:** corrispondenza tra le competenze attese a livello curricolare e quelle certificate dalla struttura ospitante e dal tutor scolastico in relazione ai risultati di apprendimento dell'indirizzo di studi.

La valutazione finale della formazione scuola-lavoro espressa, ad esempio, con un giudizio analitico, sintetico o riferito ad una scala, potrebbe portare a una valorizzazione del voto in una o più discipline correlate.

L'impatto sul voto di comportamento potrebbe essere legato all'atteggiamento dello studente e alla sua aderenza alle regole del contesto lavorativo, con riferimento a questi aspetti:

1. **Rispetto delle regole:** osservanza delle norme di comportamento e delle procedure interne della struttura ospitante (es. norme di sicurezza, privacy); rispetto dei ruoli e delle indicazioni fornite dal tutor esterno e dal personale aziendale.
2. **Assiduità e puntualità:** frequenza effettiva (minimo 3/4 del monte ore previsto) e puntualità nell'orario di lavoro concordato.
3. **Senso civico:** dimostrazione di correttezza e di un atteggiamento propositivo e costruttivo in un contesto esterno alla scuola.

L'eventuale segnalazione di gravi mancanze da parte del tutor interno e/o esterno può influire negativamente sul voto di condotta.

5. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico.

Viene sottolineato, qualora non fosse già chiaro nella prassi, che la valutazione effettuata nello scrutinio finale non deve essere riferita in via esclusiva al periodo finale definito dal Collegio dei docenti (trimestre, quadrimestre, pentamestre, ecc.), ma all'intero anno scolastico.

In questo contesto, è necessario ricordare come non esistano riferimenti di alcun genere al ruolo della "media dei voti".

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli studenti e delle studentesse che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dalla studentessa o dallo studente e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Viene mantenuto l'impianto normativa già vigente, con l'unica eccezione relativa alla valutazione del comportamento che viene specificata all'articolo 7.

Art. 5 - Assolvimento dell'obbligo di istruzione.

1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Obbligo di istruzione:

- almeno dieci anni
- gratuità dei percorsi
- possibilità di assolvimento anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale
- finalità: consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età
- obiettivo: acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore ai sensi del DM 139/2007

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione:

- almeno dodici anni
- sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età
- dovere di vigilanza secondo le indicazioni del DLgs 76/2005

Art. 7 - Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse nelle scuole secondarie di secondo grado si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

1-bis. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

Viene sottolineato, qualora non fosse già chiaro nella prassi, che la valutazione effettuata nello scrutinio finale non deve essere riferita in via esclusiva al periodo finale definito dal Collegio dei docenti (trimestre, quadrimestre, pentamestre, ecc.), ma all'intero anno scolastico, soprattutto qualora siano stati commessi atti violenti e di aggressione del personale o di studentesse e studenti nella prima parte dell'anno scolastico, già oggetto di valutazione periodica.

Occorre ricordare che l'attribuzione del voto di comportamento non è una sanzione disciplinare, ma è l'esito di un processo di valutazione che tiene in considerazione anche le eventuali sanzioni comminate dagli organi competenti. Perciò, con riferimento anche

ai principi espressi nel DPR 249/1998 (tra gli altri: *temporaneità delle sanzioni, proporzionalità, gradualità e riparazione del danno*), occorre che la valutazione consideri sia i gravi comportamenti, che le sanzioni che i processi di riparazione messi in atto dai singoli.

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

Tale previsione era già presente nella Normativa e deve essere esplicitata nei criteri di valutazione pubblicati nel PTOF.

2-bis. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.

Si tratta di una novità che deve essere inserita nei criteri di valutazione e pubblicata nel PTOF e che impegna le Istituzioni scolastiche nella progettazione e realizzazione di proposte di *"attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale"*, con lo scopo di favorire la *"comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto"*.

Non è specificato che tali attività debbano essere progettate dal singolo Consiglio di classe, ma appare piuttosto consequenziale per il collegamento tra attribuzione del voto e comportamenti messi in atto.

Potrebbe essere utile, in ogni caso, la previsione di alcune proposte a livello dell'Istituzione scolastica, con una progettazione definita e approvata dal Collegio dei docenti. Di seguito alcuni esempi:

- **Attività di analisi e riflessione personale:** realizzazione di un elaborato critico guidato tramite redazione di un testo o una presentazione multimediale in cui lo studente analizza il proprio comportamento, le norme dello Statuto e del Regolamento d'Istituto violate, le conseguenze del proprio agire sulla comunità scolastica e le azioni concrete che intende intraprendere per migliorare; studio di caso tramite l'approfondimento di articoli specifici della Costituzione Italiana o di documenti internazionali sui diritti umani, mettendoli in relazione con il contesto

scolastico e il comportamento oggetto di valutazione; colloqui strutturati con docenti, personale scolastico specializzato (psicologi, educatori) o ex studenti che hanno superato situazioni analoghe, volti a esplorare le motivazioni profonde del comportamento e a definire un percorso di miglioramento personale.

- **Azioni di solidarietà attiva:** cura e manutenzione degli spazi comuni, sotto supervisione, per rafforzare il senso di appartenenza e rispetto per il bene pubblico; supporto a progetti scolastici con affiancamento ai docenti o al personale ATA in attività che promuovano la collaborazione e l'inclusione (es. aiuto nell'organizzazione di eventi, peer tutoring per compagni più giovani o in difficoltà, supporto a iniziative di sensibilizzazione).
- **Educazione alla legalità e alla responsabilità:** partecipazione a workshop o simulazioni su gestione del conflitto non violenta, educazione all'ascolto; attività con metodologia debate su tematiche etiche e civiche, con l'obiettivo di migliorare le capacità relazionali e comunicative; incontri con rappresentanti delle forze dell'ordine, magistrati, operatori di associazioni contro il bullismo/cyberbullismo o esponenti di organizzazioni che promuovono la legalità, per comprendere il quadro normativo e le conseguenze legali e sociali dei comportamenti scorretti; creazione di materiali informativi per campagne di sensibilizzazione (ad es. video, podcast, poster, articoli per il giornalino scolastico) indirizzate ai pari sui temi della sicurezza, del rispetto delle regole e della prevenzione di fenomeni come il bullismo o l'uso improprio delle tecnologie.

2-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.

Si tratta di una novità che deve essere inserita esplicitamente nei criteri di valutazione e pubblicata nel PTOF. La responsabilità di assegnazione dell'elaborato e della sua valutazione è esplicitamente affidata al Consiglio di classe.

Potrebbe essere utile, in ogni caso, la previsione di alcune proposte a livello dell'Istituzione scolastica, con una progettazione definita e approvata dal Collegio dei docenti. La seguente tabella riporta alcuni esempi:

comportamento	tema per l'elaborato	formato
Grave indisciplina e mancato rispetto del regolamento d'istituto (es. ripetuti atti di disturbo, assenze non giustificate)	Il valore del rispetto delle regole per la comunità scolastica: analisi degli articoli del Regolamento d'Istituto violati, con riflessione su come il proprio agire influenzi l'apprendimento e il lavoro altrui, e proposte concrete per il miglioramento del clima in classe.	Saggio breve e Presentazione multimediale
Bullismo o Cyberbullismo (es. utilizzo scorretto dei social, diffamazione di un compagno)	Dall'indifferenza alla responsabilità civica: l'importanza dell'empatia e della solidarietà nel contrasto alla violenza tra pari. Approfondimento sul fenomeno del bullismo (anche digitale), con analisi delle conseguenze psicologiche e legali, e elaborazione di una mini-campagna di sensibilizzazione per la scuola.	Elaborato multimediale (Video-denuncia o Campagna sociale simulata) oppure Relazione di un progetto di "ricerca-azione"
Danneggiamento di beni pubblici e strutture scolastiche	La cura del bene comune come espressione di Cittadinanza attiva: riflessione sul significato di "bene pubblico" e "patrimonio", stima del danno arrecato alla comunità, e proposta di un piano di Service-Learning (ad esempio, attività di volontariato per la manutenzione degli spazi) come forma di riparazione e responsabilità.	Relazione tecnica con annessa proposta di Progetto di restauro o riqualificazione

Mancato rispetto del corpo docente o del personale ATA	Il ruolo della gerarchia e del rispetto nell'ambito educativo e sociale: analisi dell'importanza delle figure di riferimento (insegnanti, Dirigente, personale) in una società democratica, e del principio di lealtà e correttezza nei rapporti interpersonali, collegato a specifici articoli dello Statuto delle studentesse e degli studenti.	Tema argomentativo con citazioni e riferimenti normativi.
---	--	--

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.

E' utile ricordare che tutti provvedimenti degli Organi collegiali vanno verbalizzati con motivazione, con riferimenti ai principi e alle metodologie previste dalla Legge 241/1990.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti e delle studentesse, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli studenti e alle studentesse che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Viene ribadito un principio presente nel DLgs 62/2017, articolo 1.

Art. 8 - Certificazione delle competenze

1. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, ai fini del rilascio della certificazione delle competenze, vengono utilizzati i modelli adottati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Attualmente si devono utilizzare i modelli del DM 14/2024:

- Certificazione delle competenze in assolvimento dell'obbligo di istruzione
- Certificazione delle competenze in uscita dai percorsi di istruzione degli adulti primo livello – primo periodo didattico

- Certificazione delle competenze in uscita dai percorsi di istruzione degli adulti primo livello – secondo periodo didattico

Inoltre, per i percorsi di Istruzione professionale, ai sensi del DLgs 61/2017, va utilizzato il modello di "Certificato di competenze" del DM 267/2021.

Art. 9 - Valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità

1. La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti è riferita, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 del presente decreto, al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Viene ribadita la validità delle norme attualmente vigenti.

Art. 10 - Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

1. Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli studenti con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.

Viene ribadita la validità delle norme attualmente vigenti.

Art. 11 - Valutazione delle studentesse e degli studenti in ospedale

1. La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti è effettuata ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Viene ribadita la validità delle norme attualmente vigenti.

Art. 12 - Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13 - Scuole italiane all'estero

1. Agli studenti e alle studentesse del secondo ciclo di istruzione delle scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.

Viene ribadita la validità delle norme attualmente vigenti.

Art. 14 - Norme transitorie, finali e abrogazioni

4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.

5. È abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.

6. È abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.

7. Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 15 - Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2009

ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/2025, entrato in vigore il 10/10/2025